

Aste on-line

Sempre più spesso si assiste a fenomeni di scambi di beni e servizi dalle forme più varie sovente percepite come aste on-line ove l'incontro della domanda e dell'offerta generalmente avviene con l'identificazione dei partecipanti, ovvero con la registrazione nel database del sito di propri dati personali sia da parte di chi offre che da parte di chi domanda. In seguito viene fornita una descrizione dettagliata del bene o del servizio che si offre o si necessita. Il gestore del sito, dal momento in cui inizia l'aggiudicazione vera e propria del bene, non interviene più direttamente. La fase dell'aggiudicazione è gestita autonomamente dalle parti, sovente vincolate a monte, con la registrazione, a portare a termine la gara e ad eseguire le prestazioni relative.

Ictu oculi pare evidente come il termine asta sia utilizzato impropriamente, mancando nella fattispecie descritta gli elementi tipici di una gara d'asta (fissazione di un prezzo base, il susseguirsi di progressivi rialzi del prezzo, l'intervento del banditore, la possibilità di visionare direttamente il bene, l'aggiudicazione in pochi minuti). Un gran numero di negozi giuridici, che si svolgono in Rete, non dovrebbero, pertanto, qualificarsi come aste come le offerte di vendita di beni effettuate da privati autonomamente, rivolte ad una molteplicità di utenti senza l'ausilio di un intermediario e con diminuzione del prezzo in proporzione al numero degli ordini effettuati.

Altre fattispecie invece si presentano dai contorni più sfumati, come ad esempio quella di operatori professionali che mettono a disposizione di terzi piattaforme tecnologiche che seguono regole di rilancio del prezzo con indicazione del prezzo di realizzo minimo.

A tale merito si rammenta per gli operatori soggetti alla legge italiana, il divieto di cui all'art. 18. comma 5, del D.Lgs. 114/1998, secondo il quale: **"le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate."**

Non parrebbe ci siano dubbi circa l'interpretazione estensiva da darsi al dettato legislativo e, quindi, considerare Internet quale un altro sistema di comunicazione. Pertanto, le aste effettuate on-line in Internet o per telefono devono ritenersi nel nostro ordinamento vietate. Lo scopo della norma risiede nella necessità di tutelare l'acquirente consumatore che non può essere in grado di verificare l'effettività dei rilanci del prezzo, la qualità della merce e la veridicità delle promesse fatte dal venditore..

Tuttavia l'art. 41 della Costituzione statuisce il principio fondamentale della libera iniziativa economica privata, stabilendo che limiti a tale libertà, benché possano essere sanciti, devono rivestire il carattere della eccezionalità e non essere generalizzati. Ciò potrebbe portarci a ritenere che il divieto delle gare d'asta on-line non possa essere stabilito per interpretazione estensiva. In effetti molti operatori del settore si sono espressi nel senso della non applicabilità del divieto a numerose fattispecie di fissazione dinamica del prezzo.

Per comprendere quindi la portata del divieto occorre citare la circolare del Ministero dell'industria n. 3487/C del 1° giugno 2000 ai sensi della quale le forme speciali di vendita al dettaglio devono essere applicate unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto e rivendita ai consumatori finali.

A questo punto non ci sono più dubbi circa l'illegittimità, allo stato, delle aste attuate con strumenti telematici alle quali prendano parte un soggetto professionista che acquista beni per poi rivenderli, ed un consumatore che li acquista. Potrebbero invece ritenersi escluse le fattispecie in cui il venditore sia anche l'autore del bene, dotato di carattere creativo (art. 4, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 114/1998) e quelle in cui le parti siano unicamente i consumatori (C2C) o quelle in cui l'acquirente sia l'operatore professionale (C2B o B2B).

Un dubbio potrebbe ancora riguardare la legittimità di chi offre servizi mediante il sistema delle gare d'asta. Applicando analogicamente la ratio del legislatore si può essere indotti a ritenere che il divieto abbracci anche questa ipotesi di negoziazione. Tuttavia la disposizione normativa rientra nell'ambito del complesso di norme dettate per il settore del commercio e dell'attività commerciale di merci vendute all'ingrosso ed al dettaglio, e come tale non potrebbe essere suscettibile di interpretazione analogica od estensiva con la conseguenza che non dovrebbe trovare applicazione nell'area dei servizi non qualificabili come prodotti venduti al dettaglio. Secondo questa impostazione si potrebbe giungere ad affermare invece la legittimità delle aste aventi ad oggetto servizi.

Sarebbe a questo punto auspicabile una disciplina uniforme della materia che dissipi i dubbi sulle interpretazioni in modo da evitare sia sperequazioni di mercato verso imprese straniere non soggette ad alcun divieto sia eventuali sanzioni comunitarie per violazione del principio fondamentale della libera circolazione dei servizi.

Avv. Simona Sbrana

(*) Avvertenza / Notice

1) I contenuti delle Newsletter (Report) sono protetti dalle norme del diritto d'autore. Tutti i diritti sono riservati.
2) Le informazioni riportate nelle Newsletter (Report) sono state ottenute da fonti ritenute attendibili. In ogni caso, non si garantisce che esse siano esatte, accurate, complete o adeguate allo scopo per cui sono dichiarate, e non si assume alcuna responsabilità a tale riguardo. Il lettore che utilizzi queste informazioni assume esclusiva responsabilità circa l'idoneità dei beni o servizi posti ad oggetto delle stesse a raggiungere il risultato voluto. Le opinioni espresse sono soggette a modifica senza avviso.